

Prot. 1620/2020



Tribunale Ordinario di Venezia

Il Presidente del Tribunale

Richiamate le misure organizzative prot. 1139/2020 adottate da questo Presidente in data 24 aprile 2020 ex art. 83, comma 7°, D.L. 17 marzo 2020 n. 18;

Ritenuto che il cit. art. 83 è stato modificato dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, in vigore dal 30 aprile 2020;

Rilevato altresì che il testo dell'art. 83, modificato dalla Legge di conversione n. 27/2020, è stato ancora modificato dal D.L. 30 aprile 2020 n. 28, in vigore dal 1° maggio 2020;

Richiamate altresì le misure organizzative adottate, a seguito delle predette modifiche di legge, per il periodo dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020, con provvedimento prot. n. 1239/20 del 06.05.2020

Considerato che appaiono necessarie, al fine di consentire una più ampia parziale ripresa delle attività giudiziarie, anche in relazione al mutato quadro dell'emergenza sanitaria nella Regione Veneto, ulteriori integrazioni alle predette misure organizzative, e che tali integrazioni sono state adottate con la procedura partecipata prevista dalle linee guida del C.S.M. del 26 marzo 2020, e, quindi, con il contributo di tutti i Presidenti di Sezione ed i Coordinatori dei gruppi specializzati del Tribunale di Venezia, e sono state già sottoposte con missiva del 22 maggio 2020 al parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia nonché, con missiva del 25 maggio 2020, al parere della Direzione regionale sanitaria, tramite il Presidente della Giunta Regionale, e sono state trasmesse per l'intesa del Presidente della Corte di Appello di Venezia e del Procuratore Generale della Repubblica presso la medesima Corte di Appello, ai sensi dell'art. 83, comma 6°, D.L. n. 18/2020 e succ. modifiche ed integrazioni in data 01.06.2020;

Rilevato che la Direzione Regionale sanitaria della Regione del Veneto, con missiva del 29 maggio 2020, prot. 213622, ha espresso parere favorevole, precisando *"in merito a quanto contenuto nel documento trasmesso, si ritiene che le indicazioni operative in esso contenute siano coerenti con le previsioni dei provvedimenti governativi nonché con le indicazioni tecnico scientifiche attualmente disponibili"*;

Ritenuto che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, con missiva del 28 maggio 2020 prot. N. 3953/2020, pervenuta via mail il 29.05.2020, ha espresso il suo parere sulle misure organizzative proposte, in esito ad un'interlocuzione che aveva preso inizio con missiva del C.O.A. del 13 maggio 2020 cui era stata fornita risposta con la predetta missiva – contenente la nuova bozza di proposte – del 22 maggio 2020;

Assunta la doverosa interlocuzione con Il Procuratore della Repubblica, cui è stata inviata una bozza delle presenti misure organizzative integrative e che è stato direttamente sentito in merito, con Il Dirigente amministrativo, il Medico competente e il RSPP;

Rilevato che il Presidente della Corte di Appello di Venezia ed il Procuratore Generale della Repubblica presso la medesima Corte di Appello hanno espresso l'intesa con comunicazione n. 8793/2020 prot. C.A. e 4390/20 prot. P.G.;

Richiamate tutte le considerazioni in diritto espresse nelle precedenti misure organizzative, che non appare necessario reiterare in questa sede;

Considerato che le misure organizzative devono necessariamente essere emanate *rebus sic stantibus*, tenuto conto dell'attuale emergenza sanitaria e dell'attuale assetto normativo in possibile evoluzione, come è avvenuto da due mesi a questa parte, tenuto conto, da un lato, che le misure previste dal comma 7° dell'art. 83 dalle lett. a) ad h), eccettuate quelle previste dalla lett. g), anche per il periodo successivo al 15 aprile 2020 e sino al 30 giugno 2020, termine posticipato al 31 luglio 2020 ai sensi del richiamato art. 3 lett. i) D.L. n. 28/2020, rispondono alla medesima logica precauzionale di quelle che possono essere anticipate durante il periodo cuscinetto, mentre quelle previste dalla lett. g) non coincidono necessariamente con quelle adottabili nel corso del medesimo periodo, posto che per il periodo sino al 15 aprile (ora 11 maggio) valevano solo – e senza ulteriori eccezioni in deroga – quelle previste dai commi 1° e 2° con le sole eccezioni di cui al comma 3°;

Rilevato, in particolare, che la lett. g) del cit. comma 7°, consente al capo dell'ufficio giudiziario, anche in funzione delle specifiche emergenze sanitarie del circondario (e l'obbligo di sentire l'autorità sanitaria regionale trova in questo la sua *ratio*), e coordinando le misure con quelle previste dalle altre lettere del comma (in particolare la lettera d che prevede l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze, la lett. e, che prevede la celebrazione a porte chiuse ai sensi dell'art. 472, comma 3°, c.p.p., di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze, e, ai sensi dell'art. 128 c.p.c., delle udienze civili pubbliche, le lett. f ed h che prevedono la celebrazione delle udienze da remoto o in via telematica), di prevedere la trattazione di udienze nel periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020 relative a procedimenti civili e penali non necessariamente ricompresi nelle eccezioni di cui al comma 3°, con necessario rinvio al data successiva al 31 luglio delle altre udienze relative a procedimenti civili e penali non ricompresi nell'autorizzazione alla trattazione, con l'unico limite dell'impossibilità di disporre, nel provvedimento di adozione delle misure organizzative, il rinvio di procedimenti ricompresi nell'eccezione di cui al comma 3°;

Considerato, ancora, che nell'adozione delle misure organizzative di rinvio delle udienze questo Presidente deve necessariamente tener conto, oltre che di tutte le precauzioni specificamente adottate ai sensi del comma 7°, anche dell'oggettiva situazione delle presenze del personale di cancelleria, autorizzato, sulla base delle disposizioni del Dipartimento della Funzione Pubblica e delle linee guida del Ministero della Giustizia, emesse da ultimo in data 19 marzo 2020, allo svolgimento del c.d. lavoro agile con turni di presidio, che possono assicurare solo lo svolgimento di un numero limitato di udienze, tenuto conto che, allo stato, lo svolgimento del c.d. *smart working* non consente l'accesso da remoto al personale di cancelleria dei più importanti registri informatici relativi ai procedimenti civili e penali, come, ad es., il SICID, il SIECIC, il SICP, con l'impossibilità di curare da casa adempimenti connessi allo svolgimento delle udienze, all'accettazione degli atti delle parti e del giudice e, in genere, alla gestione dei fascicoli e delle comunicazioni, come rimarcato anche dallo stesso CSM con le citate linee guida;

Rilevato, ancora, in ordine alle osservazioni trasmesse in data 13.05.2020 e 29.05.2020 dal Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Venezia che, sentiti in merito i Presidenti di Sezione ed i Coordinatori, può rilevarsi quanto di seguito:

1. Invito a approfondire ogni sforzo per poter consentire il ritorno in servizio del personale di cancelleria attualmente in regime di *smart working*.

In linea generale questa Presidenza concorda con la necessità di limitare il c.d. lavoro agile che, nel comparto della Giustizia, a parere di chi scrive, non ha prodotto risultati ottimali, soprattutto per l'impossibilità del personale posto in *smart working* di accedere da remoto agli applicativi più importanti di cancelleria, e, in particolar modo, ai registri che consentono l'accettazione degli atti del giudice e degli avvocati, come SICID, SIECIC, SICP, SIPPI, etc., in mancanza dei quali il c.d. lavoro remoto appare particolarmente limitato.

Tuttavia, anche con recenti circolari del Dipartimento per l'Organizzazione Giudiziaria e di quello del Ministero della Funzione Pubblica, il c.d. lavoro agile è stato ritenuto, pur con opportune turnazioni, un utile strumento da adottare anche per la c.d. fase 2, con invito ai capi degli uffici ad applicarlo ad almeno il 50% dei casi, previa interlocuzione con le Organizzazioni Sindacali di categoria che, convocate dal sottoscritto, hanno decisamente richiesto la prosecuzione di tali modalità di erogazione della prestazione lavorativa.

Ciononostante, in accordo con il Dirigente amministrativo cui – si rammenta – spettano le scelte relative alla gestione del personale amministrativo, si è concordata una drastica riduzione del lavoro agile, prevalentemente adottato durante il c.d. periodo cuscinetto, prevedendo, sia pure con turni, il rientro al lavoro di presenza di oltre il 50% del personale.

Non può comunque trascurarsi che il permanere di una quota consistente del personale in *smart working* costituisca un fattore condizionante delle scelte da adottare in materia di procedimenti da trattare nella c.d. fase 2, tenuto conto che va assicurata la possibilità della tempestiva accettazione dei numerosi provvedimenti dei giudici, anche in tema di fissazione delle udienze da remoto ai sensi delle lett. f) e h) del comma 7° dell'art. 83 D.L. n. 18/2020, delle istanze e delle conclusioni dei difensori, depositate anche ai sensi della previsione di cui alla cit. lett. h), possibilità che costituisce il presupposto indispensabile per una regolare tenuta delle udienze.

Va aggiunto che tale fattore di condizionamento appare vieppiù aggravato dalla perdurante carenza degli organici del personale amministrativo che – di fatto, prendendo in considerazione anche i distacchi e le applicazioni in numero di 15 – ha raggiunto il 40%, con quote di quasi i due terzi per quanto riguarda le fondamentali figure professionali dei direttori amministrativi e dei funzionari amministrativi.

2. Mancanza di interlocuzione con gli uffici e le cancellerie, con mancata risposta alle comunicazioni a mezzo mail.

E' stata constatata da questa Presidenza, a seguito di tale doglianza, che, con riguardo alle caselle di posta elettronica del Tribunale e della segreteria del Tribunale, nel solo mese di aprile è stata data risposta a circa 1000 mail di avvocati, tralasciando, per impossibilità di controllo nel breve periodo, le risposte che sono state fornite dalle singole cancellerie.

Certo è ben possibile che disfunzioni o ritardi si siano verificati, ma ciò va rapportato alle scarse presenze del periodo c.d. cuscinetto, con le unità di personale in gran parte impegnate, durante i turni, nel lavoro di accettazione degli atti e dei provvedimenti.

Si confido che l'aumento delle presenze nella c.d. fase 2 contribuirà a ridurre tali disfunzioni, mentre sembra condivisibile la proposta di dedicare una fascia oraria anche alle risposte a telefonate.

3. Organizzazione dei servizi con rotazione del personale in fasce di orario allungate.

Premesso che l'orario di servizio dei dipendenti del comparto Giustizia va individuato nell'ambito delle previsioni ministeriali, oggetto di contrattazione collettiva nazionale e, nel dettaglio, sulla base della contrattazione decentrata con le organizzazioni sindacali locali, questo Presidente, d'intesa con il Dirigente Amministrativo, cui compete l'applicazione concreta degli orari di lavoro, ha già autorizzato l'orario di lavoro flessibile per consentire l'arrivo in ufficio in orario non di punta, mentre sono stati già autorizzati in più casi orari di lavoro di nove ore giornaliere distribuiti su quattro giorni la settimana.

4. Implemento di orario delle cancellerie civili e penali.

Non si ritiene allo stato, tenuto conto della elevatissima scopertura del personale, di poter ampliare l'orario di accesso alle cancellerie, tantomeno pomeridiano; potranno, invece, essere fissati appuntamenti, per il ritiro degli atti e per altri adempimenti da effettuare di persona, anche al di fuori dell'orario di normale apertura delle cancellerie.

5. Assicurazione all'accesso dei presidi sanitari anche per gli Avvocati

Mentre attualmente sono a disposizione di tutti coloro che accedono flaconi di gel disinfettante ed è stato già autorizzato l'acquisto di colonnine distributrici che saranno poste in ciascun ingresso ed ai singoli piani, questo Ufficio, che già registra gravi carenze nell'approvvigionamento di mascherine ai propri dipendenti, non potrà in ogni caso fornire tali presidi sanitari a soggetti estranei all'amministrazione.

Il Tribunale sarà in ogni caso disponibile a distribuire esclusivamente agli avvocati che ne fossero privi, tramite le guardie giurate addette agli ingressi, gli eventuali presidi sanitari che l'Ordine ritenesse di far pervenire a questo Ufficio.

6. Rinvio delle udienze

Appare evidente che le doglianze si riferiscono al c.d. periodo cuscinetto, in cui la scelta del capo dell'ufficio era costretta entro le rigide linee guida di cui al comma 3° dell'art. 83 D. L. n. 18/2020 e succ. modifiche, senza alcuna possibilità di prescegliere procedimenti diversi, a pena di violazione di legge. Se è così (e non potrebbe essere altrimenti, tenuto conto che la nota del Consiglio dell'Ordine risale ad appena due giorni dall'inizio della fase 2), è chiaro che i precedenti rinvii trovano origine in un effetto di legge.

7. Calendarizzazione delle udienze

Tutti i Magistrati addetti al civile comunicheranno almeno quindici giorni prima le udienze da trattare e le loro modalità (di presenza o da remoto, in forma di videoconferenza o cartolare), con avvisi ai singoli difensori.

La possibilità di comunicare elenchi settimanali non è stata accolta favorevolmente da nessuno dei Presidenti delle Sezioni civili che hanno ritenuto che la comunicazione individualizzata fosse sufficiente a rendere edotte le parti.

Tale modalità sarà invece adottata nell'ambito delle Sezioni dibattimentali e ciascun magistrato redigerà una nota riepilogativa dei processi, monocratici e collegiali, in programma di concreta trattazione nelle singole giornate d'udienza settimanale, da inviare al Procuratore della Repubblica, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed alla Camera Penale, a cura del Presidente della II Sezione Penale Coordinatore dell'Area penale dibattimentale.

8. Discrezionalità delle udienze da trattare

Il provvedimento avente ad oggetto misure organizzative distingue specificamente, in primo luogo, i procedimenti per tipologie specifiche, secondo le competenze di ciascuna sezione; i procedimenti da trattare perché pendenti per p.c. sono individuati in base alla loro

risalenza nel tempo, individuata specificamente per ciascuna sezione civile sulla base del programma di gestione annuale ex art. 37.

La trattazione prioritaria dei procedimenti di più risalente iscrizione costituisce un obbligo del giudice a prescindere dall'emergenza sanitaria: ciò non impedisce certo di trattare altri procedimenti fissati a p.c. ma solo – come sempre deve accadere – nel rispetto delle priorità enunciate nei programmi di gestione annuale ex art. 37.

9. Depositi via pec presso il Giudice di Pace ed il Tribunale penale monocratico.

Il provvedimento organizzativo del 06.05.2020 individua specificamente tutte gli atti che possono essere depositati via pec presso gli Uffici del Giudice di Pace e presso il Tribunale penale (senza alcuna distinzione tra monocratico e collegiale).

E' ovvio che un provvedimento organizzativo non può incidere sulle forme processuali vincolate per legge, per cui non potranno essere ritenute ammissibili impugnazioni proposte via pec.

Tutto ciò premesso in via generale, ed esaminando le ulteriori proposte nelle singole sezioni del presente documento

:

ADOTTA

le seguenti disposizioni integrative relative allo svolgimento delle attività giudiziarie e alla organizzazione dei servizi di cancelleria nel periodo ricompreso tra il 3 giugno 2020 ed il 31 luglio 2020, al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid19, consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute ed evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone.

PROVVEDIMENTI EX ART. 83, COMMA 7°, lett. g), D.L. n. 18/2020 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

PROCEDIMENTI CIVILI DEL LAVORO ED ESECUTIVI

E' consentita la trattazione nel periodo tra il 12 maggio 2020 ed il 31 luglio 2020:

- A) Di tutti i procedimenti previsti dall'art. 83, comma 3°, lett. a), D.L. n. 18/2020 e cioè quelli relativi alle cause relative *alla tutela dei minori* ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità *nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali*; ai procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; ai procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; ai procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; ai procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; ai procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile, *procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1°*

settembre 2011, n. 150 e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In tal caso la valutazione, nell'ipotesi di causa già pendente, sarà fatta dal giudice istruttore o dal presidente del collegio con provvedimento che dovrà essere specificamente motivato, o di ufficio o su richiesta della parte.

- B)** Nel caso in cui venga assunto di ufficio, è opportuno emettere un decreto che motivi le ragioni del mancato rinvio di ufficio; nel caso di richiesta di parte che pervenga prima dell'udienza fissata, l'accoglimento andrà sempre motivato con decreto. Appare anche opportuno che nel provvedimento di rinvio di ufficio sia inserito un richiamo alla facoltà della parte di presentare motivata istanza di richiedere la dichiarazione di urgenza motivando specificamente le ragioni per cui la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.
- C)** Nell'ipotesi in cui la causa debba ancora iniziare la dichiarazione di urgenza sarà fatta in calce alla citazione o al ricorso dal Presidente di Sezione o dal Giudice Coordinatore delegati dal Capo dell'Ufficio con provvedimento emanato il 10.03.2020, segnalando l'opportunità che la dichiarazione di urgenza sia emessa su istanza di parte, salvo casi eccezionali in cui il grave pregiudizio emerga *ictu oculi*;
- D)** Al di fuori dei casi di cui sopra, riconducibili alle eccezioni previste dal comma 3°lett. a), dell'art. 83 D.L. n. 18/2020, è consentita la trattazione secondo il seguente quadro sinottico:

processi che è possibile trattare, in base alle precedenti misure organizzative (oltre quelli precisati nella lett. A, la cui trattazione è necessaria per legge), durante la c.d. fase 2, suddivisi per Sezione:

SEZIONE	PROCESSI DA TRATTARE	TRATTAZIONI CONSENTITE
Sezione Specializzata in materia di impresa	procedimenti cautelari in materia societaria ed industriale, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti	cause già fissate per la precisazione delle conclusioni, scelte tra quelle di più risalente iscrizione, che possano essere definite esclusivamente con la modalità delle conclusioni telematiche di cui all'art. 83, comma 7°, lett. h), nonché, con il medesimo criterio, cause in fase di memorie ex art. 183, comma 6°, c.p.c., sempre che possano essere trattate con le medesime modalità e, sempre da remoto, con le modalità di cui alla lett. f), le udienze di conferimento incarichi a C.T.U., consentite dalla lett. h bis)- decreti ingiuntivi

<p>1° Sezione Civile, Gruppo specializzato in materia di procedure concorsuali</p>	<p>procedimenti prefallimentari e fallimentari, proc. in materia di ammissione a concordati, verifiche dello stato passivo, soprattutto se riguardanti crediti in materia di lavoro, ricorsi e correlati adempimenti relativi alle amministrazione straordinaria, opposizioni a stato passivo e tutti i reclami avverso provvedimenti del Curatore o Giudice delegato; cautelari di competenza del medesimo gruppo, in prima fase o in sede di reclamo; in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti</p>	<p>cause già fissate per la precisazione delle conclusioni, scelte tra quelle di più risalente iscrizione, che possano essere definite esclusivamente con la modalità delle conclusioni telematiche di cui all'art. 83, comma 7°, lett. h), nonché, con il medesimo criterio, cause in fase di memorie ex art. 183, comma 6°, c.p.c., sempre che possano essere trattate con le medesime modalità e, sempre da remoto, con le modalità di cui alla lett. f), le udienze di conferimento incarichi a C.T.U., consentite dalla lett. h bis)- decreti ingiuntivi</p>
<p>1° Sezione Civile – 1° Gruppo</p>	<p>tutti i procedimenti cautelari anche non riguardanti diritti fondamentali della persona; in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti</p>	<p>cause già fissate per la precisazione delle conclusioni, scelte tra quelle di più risalente iscrizione, che possano essere definite esclusivamente con la modalità delle conclusioni telematiche di cui all'art. 83, comma 7°, lett. h) nonché, con il medesimo criterio, cause in fase di memorie ex art. 183, comma 6°, c.p.c., sempre che possano essere trattate con le medesime modalità e, sempre da remoto, con le modalità di cui alla lett. f), le udienze di conferimento incarichi a C.T.U., consentite dalla lett. h bis), le decisioni ex art. 281 sexies ed ex art. 702 bis c.p.c., i decreti ingiuntivi;</p>
<p>2° Sezione Civile</p>	<p>procedimenti in materia di famiglia aventi ad oggetto l'affidamento di figli minori o gli obblighi di mantenimento, anche concernenti la famiglia di fatto, limitatamente ai</p>	<p>cause già fissate per la precisazione delle conclusioni, scelte tra quelle di più risalente iscrizione, che possano essere definite</p>

	<p>provvedimenti presidenziali o alle udienze camerali in cui assumere provvedimenti urgenti; i divorzi congiunti nonché i procedimenti relativi a ricorsi congiunti ex art. 337 <i>bis</i> cod. civ. che potranno essere trattati con conclusioni telematiche ex art. 83, comma 3°, lett. h) D.L. n. 18/2020; le separazioni consensuali, soltanto se aventi ad oggetto l'affidamento di figli minori e gli obblighi di mantenimento; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti</p>	<p>esclusivamente con la modalità delle conclusioni telematiche di cui all'art. 83, comma 7°, lett. h) nonché, con il medesimo criterio, cause in fase di memorie ex art. 183, comma 6°, c.p.c., sempre che possano essere trattate con le medesime modalità e, sempre da remoto, con le modalità di cui alla lett. f), le udienze di conferimento incarichi a C.T.U., consentite dalla lett. h bis), le decisioni ex art. 281 <i>sexies</i> ed ex art. 702 <i>bis</i> c.p.c., i decreti ingiuntivi</p>
<p>Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale</p>	<p>procedimenti di discussione di protezione internazionale ex art. 35-bis del D. Lgs. n. 25/2008, con esclusione di quelli che richiedano l'audizione del richiedente, procedimenti aventi ad oggetto la sospensione dei provvedimenti della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, sempre se non sospesi di diritto in base all'art. 35-bis, comma 3, del D. Lgs. n. 25/2008, e, quindi le cause in cui la predetta Commissione abbia dichiarato l'inammissibilità o la</p>	<p>I componenti della sezione coassegnati potranno trattare anche tutti i processi delle rispettive sezioni di appartenenza</p>

	manifesta infondatezza dell'istanza, procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione Europea; procedimenti cautelari di competenza della Sezione e tutte le sospensive previste anche per i procedimenti di competenza monocratica	
Sezione Lavoro	procedimenti cautelari ex art.700 c.p.c., reclami, procedimenti ex L. Fornero, ex 28 L. n. 300/1970), procedimenti in materia di discriminazioni	i decreti ingiuntivi in materia di crediti di lavoro e gli atp ex art. 445 bis c.p.c.
Tutte le sezioni civili	procedimenti per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c.,	

A questi vanno aggiunti gli ulteriori processi concordati a seguito di interlocuzione con l'Ordine degli Avvocati di Venezia, tra i quali vanno anche ricompresi, come da richiesta del 28.05.2020, anche i processi per opposizione a decreto ingiuntivo con istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c., attesa la loro oggettiva natura urgente, e quelli di prima udienza in cui sia stata formulata una chiamata di terzo, sempre che possano essere trattati nelle forme di cui all'art. 83, comma 7°, lett. h) D.L. n. 18/2020 e succ. mod. ed integrazioni, per non dilatare eccessivamente la fase iniziale del processo.:

Sezione Lavoro	procedimenti cautelari ex art.700 c.p.c., reclami, procedimenti ex L. Fornero, ex 28 L. n. 300/1970), procedimenti in materia di discriminazioni	i decreti ingiuntivi in materia di crediti di lavoro e gli atp ex art. 445 bis c.p.c., <i>procedimenti aventi ad oggetto licenziamenti in tutela reale, proposti con il rito ordinario, e trasferimenti, le cause già fissate per discussione ed iscritte sino al 2018, le cause relative al riconoscimento degli scatti di anzianità nella scuola risalenti al 2016 e 2017; processi per opposizione a decreto ingiuntivo con istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c., processi di prima udienza in cui sia stata formulata un'istanza di chiamata di terzo, sempre che sia possibile trattarli nelle forme di cui</i>
-----------------------	--	---

		<i>all'art. 83, comma 7° lett. h) D.L. n. 18/2020 e succ. mod.</i>
Tutte le sezioni civili	<p>procedimenti per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., <i>consulenze tecniche preventive ai fini della conciliazione della lite di cui all'art. 696 bis c.p.c., processi per opposizione a decreto ingiuntivo con istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c., processi di prima udienza in cui sia stata formulata un'istanza di chiamata di terzo, sempre che sia possibile trattarli nelle forme di cui all'art. 83, comma 7° lett. h) D.L. n. 18/2020 e succ. mod.</i></p>	

D.1) Nella cause di competenza della 2° Sezione Civile, dei procedimenti in materia di famiglia aventi ad oggetto l'affidamento di figli minori o gli obblighi di mantenimento, anche concernenti la famiglia di fatto, limitatamente ai provvedimenti presidenziali o alle udienze camerale in cui assumere provvedimenti urgenti; valuterà il giudice assegnatario se disporre udienza avanti a sé, con la possibilità di assicurare le distanze sociali, o se disporre l'audizione da remoto nei casi in cui sia possibile, privilegiando in tale ultimo caso i procedimenti appaiano meno complessi attesa la delicatezza della materia, con autorizzazione a rinviare i procedimenti meno urgenti nella ipotesi in cui – per il numero di cause da trattare – sia impossibile assicurare la distanza sociale o la celebrazione dei giudizi da remoto; i divorzi congiunti nonché i procedimenti relativi a ricorsi congiunti ex art. 337 *bis* cod. civ. potranno essere trattati con conclusioni telematiche ex art. 83, comma 3°, lett. h) D.L. n. 18/2020; le separazioni consensuali, soltanto se aventi ad oggetto l'affidamento di figli minori e gli obblighi di mantenimento, e solo a seguito di motivata richiesta di urgenza, potranno essere trattate in videoconferenza, assicurando la compresenza dei coniugi presso lo studio dell'avvocato, in caso di difesa congiunta, o di uno degli avvocati, in caso di difesa separata, *riservando la trattazione diretta in udienza, con convocazione ad horas e rispetto delle distanze sociali solo per cause in cui le parti non risultino assistite da difensori*; non sarà possibile procedere ad ascolto di minori *ad eccezione di casi di particolare urgenza ed indifferibilità, rimessi alla valutazione del giudice che procede, da effettuarsi esclusivamente in orario pomeridiano e con l'adozione di tutte le cautele atte ad assicurare la distanza sociale, anche fuori dalla sede del Tribunale civile, ove necessario*

D.2) Nelle cause di competenza della Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, i procedimenti di discussione di protezione internazionale ex art. 35-bis del D. Lgs. n. 25/2008, con esclusione di quelle che richiedano l'audizione del richiedente, i procedimenti aventi ad oggetto la sospensione dei provvedimenti della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, sempre se

non sospesi di diritto in base all'art. 35-bis, comma 3, del D. Lgs. n. 25/2008, e, quindi le cause in cui la predetta Commissione abbia dichiarato l'inammissibilità o la manifesta infondatezza dell'istanza, andranno trattati nelle forme di cui all'art. 83, comma 7°, lett. h) D.L. n. 18/2020 e succ. mod., mentre i procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione Europea potranno essere anche trattati di presenza, con le necessarie cautele per mantenere le distanze e l'uso dei dispositivi di protezione individuale; Vanno trattati anche i procedimenti cautelari di competenza della Sezione e tutte le sospensive previste anche per i procedimenti di competenza monocratica (a titolo esemplificativo art. 17 D.lvo n. 150/11 che richiama espressamente la disciplina di cui all'art. 5 del medesimo decreto proprio in materia di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento), salva la trattazione delle cause monocratiche indifferibili da valutare per caso secondo la disciplina generale di cui all'art. 83.

E) In tutti gli altri procedimenti civili dovrà essere disposto il rinvio;

F) Il rinvio andrà disposto, con provvedimento di carattere generale che, a cura di ciascun giudice sarà inserito in consolle per ciascuna causa, (segnalando l'opportunità di creare un modello unico, anche con la possibilità di utilizzare quello previsto dalla S.T.O. e rinvenibile nel sito COSMAG, e di utilizzare le funzioni di consolle che consentono l'accantonamento per la firma di un gruppo di provvedimenti), e, con la raccomandazione di rinviare le cause in data successiva al 31 luglio 2020, facendo attenzione al proprio calendario di udienze per evitare che subito dopo il periodo di blocco vi siano intasamenti di ruolo;

G) Tra i procedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione etc., potranno essere trattati (evidentemente su istanza di parte) solo quelli in cui viene dedotta una motivata situazione di urgenza incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, per cui l'adozione dei provvedimenti provvisori, con la nomina dell'amministratore provvisorio, sarà sempre consentita; i giuramenti degli amministratori saranno sempre consentiti da remoto.

H) L'esame dell'amministrando, dell'interdicendo etc. sarà possibile solo quando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute, privilegiando sempre l'audizione a mezzo di collegamento remoto;

I) Sarà sempre consentita la trattazione dei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;

J) Per quanto riguarda le procedure esecutive, è consentita la trattazione dei procedimenti nei quali la partecipazione all'udienza possa essere effettuata da remoto o sostituita da note scritte (ad es. approvazione dei piani di riparto, opposizioni esecutive, pignoramenti presso il debitore, *udienze in cui si dispone la vendita forzata ed i pignoramenti presso terzi*).

K) Per quanto concerne l'attività di vendita:

1) Sono revocati tutti gli esperimenti d'asta fissati tra il 9 marzo ed il 31 luglio 2020, salvo nuovo ordine, mandando ai Professionisti delegati e Custodi ai fini della sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sui siti già utilizzati per la pubblicità (anche a mezzo di Edicom Finance s.r.l.) e sul PVP, specificando nella motivazione "vendita revocata dal GE";

2) In relazione agli esperimenti di vendita di cui al punto precedente i Professionisti delegati non accetteranno nuove offerte cartacee ed i gestori della vendita telematica non consentiranno di effettuare nuove offerte telematiche tramite il proprio sito;

- 3) Il giorno fissato per gli esperimenti, come sopra revocati, i professionisti sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di revoca con la restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che analogici, con modalità tali da assicurare, per questi ultimi, il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; a tal fine, in caso di cospicuo numero di offerte che non consenta di garantire nel luogo indicato per l'apertura delle offerte la distanza di due metri tra gli offerenti presenti, il professionista è autorizzato all'apertura delle offerte anche non alla presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi, con la collaborazione del gestore della vendita, le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni;
- 4) Salvo che la necessità di accesso si imponga per urgenze indifferibili, da rappresentarsi tempestivamente al G.E., sono sospesi gli accessi per le visite e le stime presso gli immobili sino al **30 giugno 2020**, a modifica del precedente termine del 31 luglio, come da provvedimento del Giudice Coordinatore emanato sul delega di questo Presidente;
- 5) In relazione a tutte le procedure, anche quelle nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di vendita emessa, l'avviso deve intendersi revocato e ai Professionisti delegati è fatto divieto di eseguire nuove pubblicazioni sino al 31 maggio 2020, salvo nuovo ordine (sicché a far data dal 1° giugno 2020 potranno essere pubblicati i nuovi avvisi di vendita);
- 6) E' sospesa, per il termine previsto dall'art. 54 *ter* L. n. 27/2020 di conversione con modifiche del D.L. n. 18/2020, salvo nuovo ordine, l'attuazione degli ordini di liberazione che abbiano ad oggetto l'abitazione principale del debitore. A tale proposito è stato provveduto, con provvedimento a firma dei Giudici delle esecuzioni immobiliari, su delega di questo Presidente, in data 11 maggio 2020 prot. 1297/2020, pubblicato sul sito WEB del Tribunale, con la predisposizione di allegato un modello da compilare e depositare nel fascicolo telematico a cura degli ausiliari (esperti stimatori, custodi, delegati) entro il 25 maggio, cui è stato demandato il compito di verificare l'esistenza di una situazione abitativa in tutto o in parte rilevante sulla base della suddetta novella legislativa;
- 7) I termini per il versamento del saldo prezzo relativi agli immobili aggiudicati, in scadenza fra il 2 marzo ed il 31 marzo 2020, si intendono prorogati per il periodo corrispondente alla predetta finestra temporale. Il saldo prezzo andrà pagato esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, come già disposto nell'ordinanza di delega.
- 8) Quanto alle procedure esecutive presso terzi il sistema di prenotazioni online è già attivo, tuttavia la data di citazione del debitore, ex art. 543, comma 2°, n. 4, c.p.c. non potrà essere fissata precedentemente al 6 ottobre 2020, tenuto conto che dal 12 maggio a tutto il mese di settembre il G.O.T. assegnati all'Ufficio del Processo delle esecuzioni mobiliari saranno impegnati a smaltire tutti i pignoramenti presso terzi iscritti a ruolo in precedenza (circa 500), non trattati a causa della sospensione delle udienze.
- 9) Va ancora segnalato che, per ovviare ai disagi provocati dalla sospensione delle udienza e favorire nel contempo la distribuzione delle liquidità derivanti dalle vendite effettuate, è stata adottata una modalità di approvazione del riparto esecutivo che non contempla la previsione di un'udienza, demandando l'incombente al professionista delegato e disponendo, qualora sorgano contestazioni, lo scambio ed il deposito di note scritte

all'esito delle quali il procedimento viene trattenuto in riserva, con la possibilità di riuscire a recuperare quasi tutte le udienze non tenute in forza della sospensione, salvo che la sospensione stessa non abbia determinato un impedimento.

- 10) Le presenti disposizioni devono ritenersi operanti anche per le vendite delegate nei giudizi divisionali endoesecutivi.
- 11) Per il resto si rinvia ai provvedimenti del Giudice Coordinatore delle procedure esecutive, delegato da questo Presidente, precisando che con provvedimento in data 15 maggio, inoltre, anch'esso pubblicato sul sito WEB del Tribunale, sono state aggiornate le disposizioni in merito alla revoca delle vendite, con nuove previsioni in merito al versamento del saldo prezzo ed all'attuazione degli ordini di liberazione;
- L) per le vendite fallimentari indette ex art. 107, 2 c. L.F, vanno adottate le medesime disposizioni relative alle vendite esecutive immobiliari; viceversa per le vendite competitive ex art. 107, primo comma L.F, oppure ex art. 163 bis L.F o comunque indette in forza di una offerta irrevocabile a mani della procedura, la vendita proseguirà secondo il bando di gara ma al contempo il Curatore o il Commissario seguiranno le disposizioni vigenti in modo da assicurare per sé e gli altri il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; si rappresenterà al GD per ogni eventuale criticità o dubbio.
- M) Quanto agli sfratti per morosità, al fine di evitare assembramenti che massimamente sono possibili in udienze di tal genere, si è già disposta la fissazione di udienze straordinarie dedicate agli sfratti con prenotazione sul sito del Tribunale del giorno e dell'ora dell'udienza: saranno impiegati un numero di GOT superiore a quello oggi addetto all'Ufficio del Processo relativo agli sfratti al fine di definire l'arretrato subito dopo la ripresa postferiale e l'udienza del giovedì a ciò dedicata sarà sdoppiata in due udienze da tenere nell'Aula già della Corte di Assise di Rialto, al fine di assicurare l'opportuno distanziamento, salva la possibilità di prevedere ulteriori udienze straordinarie in funzione del numero di procedimenti per sfratto pervenuti;
- N) Analogo sistema di prenotazione automatica della trattazione degli affari di volontaria giurisdizione è già presente sul sito WEB del Tribunale.
- O) Attesa la grave situazione di arretrato dei procedimenti in materia di volontaria giurisdizione, che postula il necessario impegno di tutta la cancelleria per la definizione di tutte le pendenze, continuano ad essere sospese, sino al 31 luglio 2020, tutte le attività autonome del cancelliere, come le rinunce all'eredità, la redazione di inventari e l'asseverazione di perizie, posto che le prime due attività possono essere assolte anche davanti ai notai e che l'ultima è compensata dalla contemporanea autorizzazione ad essere esercitata davanti agli Uffici del Giudice di Pace del circondario.

PROCEDIMENTI PENALI

- A) Ai sensi dell'art. 83, comma 3°, lett. b), D.L. n. 18/2020 e *succ. modifiche ed integrazioni* fanno eccezione al rinvio di ufficio disposta dal comma 1° ed alla sospensione dai termini di cui al comma 2°:
 - a) I procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo o *dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare*, i procedimenti nei quali nel

periodo di sospensione *o nei sei mesi successivi* scadono i termini di cui all'articolo 304 *comma 6°* del codice di procedura penale, i procedimenti in cui sono state applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:

- b) I procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
 - c) I procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;
 - d) I procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;
 - e) I procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.
- B) In deroga a tale previsione potranno essere trattati gli stessi procedimenti di cui alle lett. b) e c) del co. 3 dell'art. 83 *D.L. n. 18/2020 e succ. modifiche ed integrazioni*, riguardanti la fase dibattimentale, quella delle indagini per gli interrogatori di garanzia ex art.294 c.p.p., quella delle udienze preliminari, *ricomprendendovi anche i procedimenti da trattare con rito alternativo (abbreviati e patteggiamenti) e con possibilità di trattare altresì i procedimenti c.d. misti (con imputati sottoposti a misure cautelari ed imputati liberi), e quelli in cui sono state applicate misure cautelari reali*, quella del riesame e quella delle misure di prevenzione, ma anche senza l'espressa richiesta positiva dell'imputato o del proprio difensore. Resta in questa circostanza sempre la possibilità per l'imputato o per il difensore di richiedere il rinvio del dibattimento, degli interrogatori di garanzia, delle udienze preliminari e di quelle camerali in materia di riesame e di misure di prevenzione, per specifiche motivazioni defensionali o collegate all'emergenza sanitaria in corso, ma in questi casi, nell'ipotesi che il Giudice accogliesse la richiesta di rinvio, i termini della custodia cautelare verrebbero comunque sospesi ex art. 304 lett. a) c.p.p. e quelli della prescrizione ex art. 159 n. 3 c.p.p. nonché tutti gli altri termini la cui la sospensione è normativamente prevista in caso di rinvio. Dovranno essere trattati *comunque*, cioè a prescindere dalla richiesta delle parti o dei loro difensori, e senza possibilità di accoglimento di alcuna richiesta di rinvio, salvo quelle che, per loro natura, prevedono una sospensione dei termini massimi di fase di custodia cautelare, *i procedimenti penali in cui i termini di cui all'art. 304 c.p.p. scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020 e, quindi, entro l'11 novembre 2020;*
- C) a partire dal momento dell'esecutiva del presente provvedimento organizzativo e sino al 31 luglio 2020 potranno altresì essere trattati i seguenti procedimenti:

Tribunale monocratico e collegiale

1. Udienze relative a procedimenti definibili a seguito di remissione di querela ed accettazione in atti;
2. Udienze definibili con sentenze ex art.129 c.p.p. per prescrizione, per morte del reo o perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato;

3. Udienze con rinuncia all'opposizione a decreto penale di condanna depositata in atti;
4. Udienze di appello avverso sentenze del Giudice di Pace;
5. Udienze relative a procedimenti nei quali sia stata formulata istanza di applicazione pena con consenso espresso dal P.M.;
6. Udienze di verifica della M.A.P. con relazione positiva dell'UEPE;
7. Udienze in camera di consiglio con la partecipazione delle parti necessaria o meno.

In tutti tali casi sarà onere del difensore quello di rappresentare al giudice, almeno quindici giorni prima dell'udienza, che il processo rientra in uno dei casi prontamente definibili nei casi sopra indicati, mediante email diretta al giudice assegnatario sulla posta istituzionale (nome,cognome@giustizia.it), al P.M, assegnatario, notiziando altresì le eventuali parti processuali. Il giudice assegnatario potrà, comunque, individuare autonomamente il processo da trattare, ricompreso in una delle categoria sopra indicate, dandone avviso almeno dieci giorni prima al Difensore, al P.M. ed alle eventuali parti private.

I processi sopra menzionati, al fine di evitare assembramenti, saranno fissati con una cadenza di quindici minuti tra un processo e l'altro, da comunicare ai difensori a mezzo pec con indicazione del nuovo orario e della eventuale diversa sede prescelta per ragioni di sicurezza sanitaria.

La scansione oraria di tale fissazione (con indicazione del numero di procedimento e del nome del difensore) verrà comunicata giornalmente alle guardie giurate addette all'ingresso ed affissa all'esterno dell'ingresso alle aule penali del Palazzo di Giustizia, al fine di consentire l'accesso agli imputati ed alle altre parti private all'interno delle aule di udienza non prima di cinque minuti dell'orario previsto.

8. E' autorizzata, altresì, dal momento dell'efficacia esecutiva del presente provvedimento e sino al 31 luglio 2020 la trattazione, salvo il dissenso motivato delle parti (che dovrà essere naturalmente ricompreso tra le cause di giustificazione del rinvio), da comunicare almeno dieci giorni prima dalla fissazione dell'udienza, dei procedimenti penali già fissati per discussione; in caso di dissenso della parte privata verrà data immediata comunicazione al Pubblico Ministero.

Anche in tal caso l'orario delle udienze sarà fissato al fine di evitare assembramenti e tale orario verrà indicato alle parti a mezzo pec della cancelleria, unitamente all'eventuale modifica dell'aula di celebrazione per ragioni di sicurezza sanitaria.

Tutte le udienze saranno celebrate in maniera tale da assicurare una distanza di almeno un metro e cinquanta centimetri tra una parte e l'altra, a porte chiuse ai sensi dell'art. 472, comma 3°, c.p.p., e tutti gli attori processuali dovranno essere muniti di mascherine, guanti o gel disinfettante, e, in caso di collegio difensivo, qualora la capienza dell'aula non consenta di ospitare tutti i difensori, parteciperà un unico difensore per parte, previo consenso dei difensori interessati, con preferenza nella scelta delle aule di quelle finestrate o dell'aula bunker di Mestre, qualora disponibile. Ogni parte processuale provvederà ad igienizzare il microfono utilizzato mediante sostanze idroalcoliche, salvo l'utilizzo di coprimicrofoni intercambiabili forniti dall'amministrazione.

I Magistrati addetti alle Sezioni dibattimentali individueranno i processi suscettibili di trattazione secondo i criteri sopra enunciati e predisporranno una nota riepilogativa dei

processi, monocratici o collegiali, di concreta trattazione nelle singole giornate di udienza settimanale, da inviare al Procuratore della Repubblica, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed alla Camera penale, il tutto, con la necessaria collaborazione dei Magistrati, a cura del Presidente di Sezione Penale coordinatore dell'Area Penale.

9. In assenza della disponibilità di un difensore presente in ciascuna udienza da nominare sostituto ex art. 97, comma 4°, c.p.p., la cui presenza potrà essere prevista in esito ad un protocollo da stipulare con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, così come auspicato dalle cit. linee guida del C.S.M.; è stato già autorizzato con provvedimento presidenziale del 10.03.2020 ciascun magistrato del settore penale a disporre il rinvio di ufficio, fuori udienza, di tutti i processi diversi da quelli specificamente individuati alle lett. A) e B) e C) con autorizzazione ad un rinvio successivo al **31 luglio 2020**, che tenga conto della durata e della natura del processo e dei termini prescrizionali, che potrà essere effettuato nel momento in cui questo provvedimento diverrà esecutivo;
10. Appare altresì necessario formulare l'invito ai Difensori a comunicare almeno cinque giorni prima dell'udienza prefissata, nei procedimenti espressamente individuati nelle precedenti lett. A) e B), motivate richieste di rinvio per specifiche ragioni defensionali o collegate all'emergenza sanitaria in corso; l'udienza da trattare verrà comunicata ai Difensori almeno 10 giorno prima la data fissata;
11. E' esclusa in ogni caso, nell'ambito dei procedimenti di competenza della Sezione distrettuale per il Riesame, la trattazione indifferibile nel corso del periodo dal 12 maggio 2020 al 30 giugno 2020 dell'esame degli appelli del P.M., ***mentre tali appelli potranno essere trattati a partire dal 1° luglio 2020, così come potranno essere trattati, stante la necessità di non appesantire ulteriormente i ruoli cessata la fase dell'emergenza sanitaria ed il loro numero non eccessivo, i procedimenti relativi a misure cautelari reali;***
12. In ogni caso, i processi per i quali non sia possibile attivare lo strumento della videoconferenza o del collegamento da remoto dovranno essere celebrati a porte chiuse ai sensi dell'art. 472, comma 3°, c.p.p., secondo la previsione di cui al comma 7°, lett. e), dell'art. 83 D.L. n. 18/2020.
13. Potrà essere consentita, presso la Sez. GIP/GUP, oltre ai processi specificamente indicati alle lett. A) e B), comunque, la trattazione di procedimenti aventi ad oggetto l'applicazione pena su richiesta delle parti, con il consenso espresso da parte del P.M., la definizione di affidamenti in prova e di altri procedimenti aventi ad oggetto questioni facilmente risolvibili, sempre con il consenso delle parti e con domiciliazione presso il difensore.
14. In ogni caso, i rinvii che saranno disposti presso tale Sezione non andranno oltre il mese di novembre 2020.

PROVVEDIMENTI LIMITATIVI DELL'ACCESSO AL PUBBLICO (art. 83, comma 7°, lett. a, b e c)

- A) Tutti gli atti ed i documenti relativi ai processi civili, ivi compresi quelli introduttivi, dovranno essere depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1° di cui

all'articolo 16-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

- B) Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, saranno assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- C) La richiesta di copia di sentenze e di altri provvedimenti civili e penali dovrà avvenire solo via pec, con risposta da parte della cancelleria che comunicherà sia l'importo della marca da bollo da corrispondere e dopo aver accertato il pagamento telematico dei diritti, potrà trasmettere sempre via pec al richiedente la copia informatica dell'atto richiesto firmata digitalmente dal funzionario o dal cancelliere abilitato alla firma digitale o comunicando la fascia oraria ed il giorno per la consegna;
- D) I difensori potranno richiedere in visione i fascicoli penali, esclusivamente per quei fascicoli non ricompresi nella previsione di rinvio di ufficio di cui al comma 3°, lett. g) D.L. 8 marzo 2020 n. 11, come sopra specificata, non prima di 15 gg dalla fissazione dell'udienza, mentre per i fascicoli soggetti a rinvio di ufficio la richiesta potrà essere presentata non prima di gg. trenta dall'udienza di rinvio e, comunque, in data successiva al 30 giugno 2020. La richiesta dovrà esclusivamente essere avanzata via pec alla cancelleria che comunicherà il giorno e l'ora per la visione dei fascicoli;
- E) E' estesa, per i procedimenti penali, la possibilità di presentare richieste via pec a tutte le istanze che abbiano carattere di urgenza e, in particolar modo, alle istanze *de libertate*;
- F) Le richieste via pec, sia in ambito civile che penale, potranno essere inviate solo nel normale orario di apertura delle cancellerie e, quindi, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, e quelle inviate in orario diverso saranno considerate come pervenute il giorno successivo.
- G) Si conferma, ai sensi dell'art. 83, comma 7°, lett. b), D.L. n. 18/2020, sentito il Dirigente amministrativo, la riduzione dell'orario di accesso al pubblico nelle cancellerie delle Sezioni penali e GIP/GUP, sino alla data del 30 giugno 2020, e si dispone, sino alla medesima data altresì la riduzione dell'orario di accesso al pubblico presso le cancellerie civili e del lavoro dell'edificio di Rialto dalle ore 10,00 alle ore 12,00;
- H) E' temporaneamente chiuso al pubblico l'Ufficio Spese di Giustizia. Le istanze potranno essere trasmesse via pec o tramite il programma SIAM e potranno essere anche anticipate telefonicamente presso i numeri telefonici indicati nel sito WEB del Tribunale;
- I) E' temporaneamente interrotta la ricezione dei corpi di reato, mentre la consegna dei corpi di reato da parte dell'Ufficio sarà limitata alle richieste provenienti da parte dell'A.G.;
- J) Il debitore pignorato ammesso alla conversione del pignoramento con rateizzazione ai sensi dell'art. 495 c.p.c., comma 4°, ad eccezione, allo stato, della somma pari ad un sesto dell'importo da depositare, a pena di inammissibilità, contestualmente all'istanza, ai sensi del comma 2° della norma citata, provvederà al versamento esclusivamente tramite bonifico bancario delle somme dovute mensilmente, documentando

l'effettuazione del bonifico con allegazione della ricevuta, anche telematica, di versamento a mail inviata via pec o via peo alla cancelleria delle esecuzioni ;

- K)* Verrà comunicata, in accordo con il Dirigente amministrativo, una fascia oraria in cui le singole cancellerie risponderanno a richieste telefoniche, essendo, comunque, preferibile che le richieste, anche di appuntamento, vengano formulate via pec o peo;
- L)* Sempre al fine di evitare assembramenti e consentire l'accesso anche in orari diversi da quelli di apertura autorizzata al pubblico delle cancellerie, è raccomandata la richiesta di appuntamenti per gli Avvocati, i Professionisti interessati e gli Utenti, con esibizione della conferma all'entrata degli edifici giudiziari, a mezzo del Sistema Telematico di contingentazione degli accessi alle cancellerie ed agli Uffici Giudiziari, già operativo per la Volontaria giurisdizione e di imminente funzionamento per tutti gli altri settori tramite sito WEB del Tribunale.

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI UDIENZE DA REMOTO E IN TELEMATICO (art. 83, comma 7°, lett. f. h ed h bis)

Si richiama, in primo luogo, *il protocollo già adottato per le udienze civili in data 30 aprile 2020 con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia e rinnovato sino al 31 luglio 2020*

In ogni caso, riassuntivamente:

1.Procedimenti civili

Ai sensi dell'art. 83, comma 7 lett. h) D.L. n. 18/2020 e succ. modifiche lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti avverrà mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

Per i procedimenti del settore civile ciascun Giudice potrà organizzare lo svolgimento dell'udienza tramite collegamento da remoto coi programmi Microsoft Teams o, solo nel caso di impossibilità di utilizzo digitale applicativo, Skype for Business, espressamente indicati nel provvedimento della DGSIA (art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n. 18/2020).

La richiesta di collegamento da remoto potrà essere formulata congiuntamente da tutte le parti di ciascun processo, con invio telematico, tre giorni prima dell'udienza, nello specifico fascicolo informatico, corredata dall'indicazione del rispettivo indirizzo di posta elettronica e di un numero di telefono, e sarà, comunque, sottoposta alla valutazione del Giudice assegnatario che potrà rigettarla con provvedimento motivato, così come potrà essere direttamente disposta dal Giudice assegnatario del procedimento, che potrà disporla di ufficio in caso di udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti.

Nel decreto che dispone la celebrazione dell'udienza da remoto le parti andranno informate che:

- per la partecipazione all'udienza non è necessaria l'installazione del programma TEAMS Microsoft Office, atteso che al partecipante esterno sarà proposto di installare l'app (se non già presente sul dispositivo utilizzato) o di partecipare tramite il proprio browser (preferibilmente Google Chrome);

- esse dovranno accedere al link all'orario previsto per la celebrazione dell'udienza, inserire il nome utente con il quale intendono partecipare all'udienza e cliccare sul tasto "Partecipa ora";
- nel provvedimento con il quale il Giudice dispone la celebrazione dell'udienza con videochiamata sarà inserito il link che consente alle parti l'accesso alla stanza virtuale;
- in alternativa, qualora l'accesso alla stanza virtuale sia ritenuto pregiudizievole per la privacy, il giudice potrà aprire per ogni udienza un team eventualmente con canali diversi se vi sono più processi, in tal caso nel provvedimento che dispone l'udienza in videochiamata disporrà che le parti depositino almeno 3 gg prima dell'udienza e inviino via mail allo stesso Giudice un indirizzo mail- non pec – al quale nell'imminenza dell'udienza verrà inviato il link per accedere alla "riunione immediata";

In ogni caso il provvedimento del giudice dovrà contenere la data e l'ora dell'udienza, la richiesta alle parti ed ai difensori di essere presenti alla postazione almeno 15 minuti prima, di utilizzare una stanza in cui non accedano altre persone, di impegnarsi a non registrare l'udienza.

Va assegnato alle parti un termine per chiedere, con istanza motivata, che l'udienza sia celebrata mediante Skype for Business o per presentare eventuale motivata istanza di opposizione alla celebrazione dell'udienza mediante collegamento remoto.

Appare necessario la redazione di un verbale che dia conto delle modalità con cui sono state accertate le identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti; il verbale potrà essere redatto tramite console e condiviso alle parti a mezzo dell'apposito comando di *Teams*.

L'udienza mediante collegamento da remoto non potrà essere utilizzata di ufficio qualora richieda la presenza di soggetti diversi dalle parti o dai difensori *e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione* (p. es. testimoni) mentre potrà essere ammessa in caso di richiesta congiunta delle parti o di consenso delle parti. Nel caso di mancato consenso delle parti è fatta salva la possibilità di rinvio, rimessa alla valutazione del Giudice assegnatario, sia su richiesta di parte, qualora venga dedotta l'impossibilità di spostamenti dovuta all'emergenza sanitaria, sia di ufficio, qualora non possa essere assicurato il rispetto delle distanze minime e delle altre precauzioni disposte dalla normativa in materia.

Il giudice, sulla base della previsione di cui all'art. 83, comma 7°, lett. f), come modificato dall'art. 3, lett. c), D.L. n. 28/2020, dovrà assicurare l'udienza da remoto, nei soli casi previsti dalla lett. f), e con esclusione di quelli previsti dalle lett. h) e h bis), con la presenza nell'ufficio giudiziario.

Analogamente, nel caso di cui al comma 7°, lett. h), il Giudice assegnatario inviterà i difensori, a scambiare istanze e conclusioni entro il termine dell'udienza fissata; non dovrebbe essere possibile, di norma, concedere un termine per eventuali repliche, rimettendo comunque tale valutazione al giudice che procede.

E' da ritenere che l'udienza, sia pur virtuale, debba essere celebrata, con la redazione di un verbale che dia atto dell'attività delle parti e della riserva del giudice. In tal modo, se nessuna delle parti dovesse proporre istanze o conclusioni telematiche, potrebbe legittimamente disporsi il rinvio ex art. 309 c.p.c., così come potrebbe essere dichiarata la contumacia di una delle parti non costituitasi telematicamente.

Per le udienze di discussione ex art. 35 *bis* del D. Lgs. n. 25/2008 si procederà esclusivamente alla trattazione scritta con la concessione di un termine per il deposito di note illustrative, senza concessione di un ulteriore termine per replica,

Per le udienze in materia di lavoro che presuppongono la lettura del dispositivo si procederà alla trattazione da remoto via Microsoft Teams o, solo nel caso di impossibilità di utilizzo ditale applicativo, Skype for Business, eccettuato il caso in cui per ragioni oggettive non sia possibile, dando lettura del dispositivo al termine dell'udienza salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura. *Valuterà il Giudice del lavoro, nel caso di consenso delle parti, la possibilità di adottare, in alternativa, la procedura di conclusioni cartolari ex art. 83, comma 7°, lett. h) c.p.c., che, in ogni caso, dovrà essere adottata nei procedimenti ex art. 445 bis c.p.c..*

Sono fatte salve le previsioni integrative contenute nel protocollo circondariale stipulato in data 30.04.2020 con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, cui si rimanda per quanto non previsto dalle presenti linee guida.

Per i processi civili davanti al Giudice di Pace si rinvia alle linee guida già allegate alle precedenti misure organizzative, aggiornate con riferimento al protocollo circondariale di cui sopra, con le necessarie modifiche posto che presso il Giudice di Pace non è ancora attivo il processo civile telematico.

2. Camere di consiglio

Le Camere di consiglio, almeno sino a quanto permarrà l'emergenza sanitaria, nei procedimenti collegiali civili dovranno avvenire esclusivamente via Microsoft Teams o, solo nel caso di impossibilità di utilizzo di tale applicativo, Skype for Business, al fine di limitare il più possibile la presenza di magistrati in ufficio.

Con lo stesso mezzo, almeno sino a quando permarrà l'emergenza sanitaria dovranno aver luogo le riunioni di sezione o altre riunioni tra magistrati.

Le camere di consiglio penali che per loro natura non possono essere effettuate da remoto, dovranno aver luogo in ambienti adeguatamente aerati e con il rispetto della distanza minima di un metro, con espressa autorizzazione a trasferirsi in locali idonei nell'ambito della sede del Tribunale di Piazzale Roma qualora la stanza adibita a camera di consiglio non consenta tali precauzioni *o a disporre il temporaneo sgombero dell'aula in cui si celebra il processo qualora per le caratteristiche della camera di consiglio (ad esempio Aula Bunker di Mestre) non sia consigliabile accedervi.* Le altre camere di consiglio (per esempio in materia di istanze su libertà personale) potranno essere effettuate da remoto, *sempre che non sia necessario il deposito immediato del dispositivo o la consultazione di fascicoli cartacei a disposizione del collegio e previa decisione collegiale della forma da adottare.*

3. Procedimenti penali

Le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto (salvo quanto previsto in seguito per le modifiche apportate dal D.L. n. 28/2020) individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità del collegamento. I difensori attestano l'identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. In caso di custodia dell'arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati

dall'articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l'identità della persona arrestata o formata è accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente. L'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario e dà atto nel verbale d'udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale, o di vistarlo, ai sensi dell'articolo 483, comma 1, del codice di procedura penale. Tali disposizioni non si applicano, salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti.

In relazione a tali ultimi procedimenti il Tribunale procederà in presenza (o con le consuete modalità della videoconferenza per il detenuti), con l'adozione di tutte le cautele prescritte (udienza a porte chiuse, distanziamenti, protezioni individuali, scansioni orarie), salvo che una delle parti processuali richieda espressamente che si proceda da remoto almeno 10 dieci giorni prima dell'udienza, al fine di consentire la necessaria attività organizzativa e darne avviso al Pubblico Ministero. Il Pubblico Ministero potrà esprimere il consenso alla trattazione da remoto anche in via generale per tutti i processi pendenti e comunicare, nel caso in cui vi sia stata la richiesta di processo da remoto della parte privata, almeno tre giorni prima dell'udienza fissata se intende parteciparvi personalmente o da remoto.

La partecipazione all'udienza delle persone detenute, anche in via cautelare, e internate va assicurata utilizzando gli strumenti di videoconferenza oppure i collegamenti da remoto coi programmi Microsoft Teams o, solo nel caso di impossibilità di utilizzo ditale applicativo, Skype for Business, laddove non sia necessario garantire la fonia riservata tra la persona detenuta, internata o in stato di custodia cautelare ed il suo difensore e qualora il numero degli imputati, che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, consenta la reciproca visibilità (come disposto con provvedimento del Direttore Generale SIA del 10 marzo 2020 3413 ID), applicando, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 146 bis disp. .att.c.p.p. e rinviando, per la disciplina di dettaglio, al Protocollo che potrà essere adottato d'intesa con il Procuratore della Repubblica, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia e la Camera Penale.

Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell'emergenza sanitaria.

Nei procedimenti penali, tali disposizioni non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto.

Nel caso in cui non fosse possibile procedere nei modi sopra indicati, il processo verrà celebrato a porte chiuse ex art.472 comma.3° c.p.p.) limitando altresì l'accesso all'aula alle persone strettamente necessarie, evitando di far affluire troppe persone contemporaneamente.

I Giudici dovranno regolamentare la disciplina dell'udienza mediante la fissazione di orari di trattazione da comunicare preventivamente (almeno tre giorni prima e con pubblicazione

sul sito istituzionale e comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia) al fine di evitare situazioni di eccessivo sovraffollamento di persone.

Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e il giudice potranno avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non possa essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19. La partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata con le modalità di cui al comma 12 del D. L. n. 18/2020 e succ. modifiche ed integrazioni. Le persone chiamate a partecipare all'atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso il più vicino ufficio di polizia giudiziaria, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il compimento dell'atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore. Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dallo studio legale, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale dà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale.

Per quanto riguarda le udienze davanti alla Sezione distrettuale per il Riesame, si prevede che:

A. I detenuti in carcere che chiedono, con la richiesta di riesame o anche successivamente in caso di appello, di partecipare all'udienza saranno presenti da remoto con collegamento Teams o Skype for businnes, osservato, per quanto compatibile, il rispetto delle prescrizioni dell' art 146 bis disp att , commi 3-4-5;

B. Le udienze avanti la Sezione Distrettuale del Riesame si svolgono ordinariamente, come previsto dal codice di procedura, con la presenza , eventuale e non necessaria, di P.M e Difesa

C. Le persone sottoposte a misura cautelare personale , diversa da quella carceraria, possono partecipare fisicamente all'udienza, in alternativa possono partecipare da remoto esclusivamente dallo studio del difensore che, a sua volta, abbia chiesto e ottenuto l'udienza da remoto

D. Per i procedimenti già fissati e nei quali il difensore ha chiesto di partecipare da remoto il Tribunale provvederà a richiedere il consenso del P.M. Tale consenso deve essere necessariamente comunicato non potendosi contemplare l'ipotesi del silenzio-assenso. Il citato consenso non può essere revocato , resta tuttavia ferma la possibilità per il P.M. di presenziare all'udienza

E. Per i procedimenti da fissare, allo scopo di consentirne la gestione ed evitare difficoltà che potrebbero comportare la scadenza dei termini, si ritiene opportuno richiedere , in via generale e preventiva, il consenso alle Procure della Repubblica del Veneto, alla partecipazione da remoto del difensore, che ne faccia espressa richiesta,

fermo il diritto del P.M. di partecipare di persona alla udienza stessa, con delega al Presidente della Sezione del Riesame per tale richiesta di consenso.

F. Quanto alla Camera di consiglio, la peculiarità del riesame, con necessità di decisione immediata ed altrettanto immediato deposito del dispositivo, esclude la possibilità di celebrare da remoto la camera di consiglio che, oltretutto, in assenza di fascicolo digitale, rende impossibile l'ulteriore vaglio degli atti richiesto in fase decisoria. Per quanto riguarda le udienze previste davanti alla Sezione specializzata per le misure di prevenzione:

- A. Le udienze si svolgeranno di regola in presenza delle parti, con aula a porte chiuse, il rispetto del distanziamento sanitario, l'utilizzo di dispositivi di protezione ed il preventivo appello delle presenze per poter opportunamente scaglionare le entrate in aula;*
- B. I proposti detenuti in carcere saranno sentiti mediante collegamenti da remoto via Teams o Skype for businnes, osservato, per quanto compatibile, il rispetto delle prescrizioni dell' art 146 bis disp att , commi 3-4-5, ed i Difensori comunicheranno almeno tre giorni prima se intendono essere presenti in udienza o assistere all'udienza in carcere presso il loro assistito;*
- C. I proposti non detenuti potranno essere presenti personalmente o presso lo studio del loro Difensore nel caso in cui quest'ultimo, almeno cinque giorni prima dell'udienza, abbia chiesto ed ottenuto il collegamento da remoto;*
- D. Si richiamano i punti D ed E delle udienze davanti alla Sezione per il Riesame, mentre di regola la camera di consiglio si terrà di presenza, osservate le precauzioni di cui al par. 2.*

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO.

Per il Personale amministrativo del Tribunale continuano ad avere efficacia i presidi d'urgenza, i progetti individuali di lavoro agile ed il piano di ferie concordato con il Dirigente amministrativo, da ultimo con provvedimento del 13 maggio 2020, che ha esteso ad almeno il 50% dell'organico del personale la presenza fisica in ufficio, sia pure turnaria, Si trascrive il provvedimento relativo ai presidi di urgenza:

“In considerazione dell'aumento dell'attività giudiziaria, per l'incremento delle materie che possono essere trattate a partire dal 12 maggio;

considerato che i registri civili SICID e SIECIC e i registri penali SICIP e SIGE non sono utilizzabili da remoto e che non è ancora intervenuta l'abilitazione per l'utilizzo di SNT da remoto;

visti i tempi lunghi della Corte d'Appello per il rilascio delle card per utilizzare gli applicativi SIAMM, SICOGE e SCRIPT@ da remoto;

in via provvisoria, e fino alle indicazioni che saranno fornite, a seguito di sopralluoghi, da R.S.P.P. e medico competente;

sentite le proposte avanzate dalle OO.SS nella videoconferenza tenuta lo scorso venerdì 8 maggio;

sentito il Presidente del Tribunale;

DISPONE

Fino a nuova direttiva, il personale dovrà assicurare almeno tre giorni settimanali di presenza fisica in ufficio e i rimanenti in lavoro agile;

per il personale a tempo parziale la presenza sarà rapportata alla percentuale di presenza. il personale che deve ancora usufruire delle ferie relative all'anno 2019 o ad anni precedenti, nei giorni diversi da quelli di presenza fisica in ufficio sarà posto in ferie; eventuali richieste di rinvio della fruizione delle ferie per esigenze d'ufficio saranno valutate di volta in volta;

è prorogata fino al termine della "fase 2" la flessibilità in ingresso fino alle ore 10,00, con esclusione delle giornate nelle quali il dipendente è impegnato nell'assistenza all'udienza; qualora qualcuno sia interessato, su base volontaria, alle seguenti tipologie di orario:

.. tre giorni da 9 ore in ufficio e un giorno da nove ore di lavoro agile

.. orario pomeridiano con inizio della prestazione lavorativa indicativamente verso le ore 12,00 - 13,00;

.. orario su sei giorni di sei ore

presenterà istanza al responsabile del proprio settore che lo inoltrerà alla dirigenza, con parere motivato.

Il presente ordine di servizio potrà essere rivisto alla luce delle indicazioni che forniranno medico competente e R.S.P.P.

I direttori provvederanno ad organizzare le giornate di lavoro del proprio settore.

Il presente ordine di servizio ha decorrenza dal 18 maggio 2020."

Si dà atto che con successivo provvedimento, emanato in data 3 giugno 2020 congiuntamente da questo Presidente e dal Dirigente amministrativo è stato così disposto a partire dall'8 giugno 2020:

"Viste le linee guida del Capo del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria e, in particolare, la circolare 2 maggio 2020 che prevede la valutazione della presenza del personale amministrativo scandita in tre fasi per i mesi di maggio, giugno e luglio;

tenuto conto delle linee guida adottate da questa Presidenza e in attesa dell'intesa con la Corte d'Appello e la Procura Generale;

considerato il progressivo incremento della presenza dell'utenza e del numero delle udienze, civili e penali, e dei relativi adempimenti di cancelleria;

considerato che l'elevato numero di dipendenti distaccati o applicati ad altri Uffici giudiziaria richiede una maggior presenza del personale in servizio;

DISPONGONO

che il personale amministrativo svolga per almeno quattro giorni la settimana l'attività con presenza in sede, limitando a non più di un giorno la settimana il lavoro agile.

Il presente provvedimento avrà decorrenza a partire dal prossimo 8 giugno."

UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DEL CIRCONDARIO

PROCEDIMENTI CIVILI

1. I giudizi in materia dell'immigrazione irregolare di cittadini di paesi terzi.

Oltre ai procedimenti in materia di convalida dei provvedimenti del Questore [art. 13 co. 4 e 5 *bis*, 13 co. 5.2. e 14 co. 4 e 5 D.lgs. 286/98] per i quali al comma 3 dell'art. 83 del suddetto decreto è espressamente prevista l'esclusione dell'operatività delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, è necessario prevedere la trattazione nel periodo di sospensione dall'attività di udienza anche dei giudizi di opposizione al decreto prefettizio di cui all'art. 18 D.lgs. 150/2011 e questo pur

in presenza di giurisprudenza costante della Suprema Corte nel senso dell'applicabilità a tale procedimento della *"sospensione dei termini nel periodo feriale, non rientrando tale procedimento tra quelli che ne sono esclusi ex art. 3 della legge n. 742 del 1969, norma eccezionale insuscettibile di interpretazione analogica"* (¹).

Una prima considerazione in favore di tale conclusione deriva dal fatto che la definizione di tale giudizio (o quantomeno la decisione sull'istanza di sospensione dell'esecutività del decreto opposto) è tale da comportare un oggettivo pregiudizio a carico dell'interessato, in particolare qualora lo stesso sia stato trattenuto presso un C.P.R.

In questa ipotesi è evidente la necessità non solo di decidere quanto prima in ordine all'istanza di sospensione dell'esecutività del decreto di espulsione, ma anche di definire il procedimento.

Infatti, anche in caso di accoglimento dell'istanza di sospensione del decreto di espulsione, il prevenuto permarrebbe in una situazione di limitazione della propria libertà individuale, in quanto il provvedimento sospenderebbe l'esecuzione dell'espulsione, ma non del trattenimento.

Inoltre, va considerato che anche nell'ipotesi di opposizione ad un decreto di espulsione eseguito mediante intimazione, il destinatario della stessa si vedrebbe esposto al rischio di essere allontanato dal territorio nazionale prima di qualsiasi vaglio del giudice sulle sue istanze in quanto, in assenza di provvedimento cautelare o definitorio del giudice, in caso di fermo potrebbe essere espulso con esecuzione mediante accompagnamento immediato alla frontiera, nonostante la pendenza di un giudizio.

Per questi motivi è da ritenere che tutta la materia dell'espulsione (sia con riferimento all'opposizione del decreto del Prefetto di espulsione che con riguardo ai procedimenti di convalida dei provvedimenti del Questore) debba essere considerata ipotesi urgente da trattare sia nel periodo sottoposto al regime di cui ai commi da 1 a 5 dell'art. 83 cit. che con riferimento al periodo successivo ossia, quello di cui al comma 6 del predetto articolo.

2. Le opposizioni a sanzione amministrativa.

Per quanto attiene a tali giudizi il problema dell'urgenza, se non si pone nei casi di sanzione amministrativa pecuniaria (salvo specifiche fattispecie che potranno essere oggetto di separata valutazione), è attuale per il caso di opposizione avverso i provvedimenti cautelari prefettizi (ad esempio sospensione della patente) e dei verbali in cui viene applicato il fermo amministrativo dei veicoli o, in genere, una sanzione amministrativa accessoria.

In tali casi è quantomai necessario (soprattutto nelle ipotesi di fermo amministrativo dei veicoli) in primo luogo decidere sull'istanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento opposto e, secondariamente, che questa decisione avvenga nel pieno contraddittorio delle parti o, comunque, che l'istaurazione di un contraddittorio per confermare una eventuale decisione di accoglimento dell'istanza avvenga quanto prima ai sensi dell'art. 5 co. 2 D.lgs. 150/2011.

Trattasi, infatti, di provvedimenti che da un lato incidono in maniera rilevante sugli interessi dei destinatari degli stessi e, dall'altro, sono comunque destinati a realizzare la finalità cautelare o sanzionatoria che la norma vuole garantire.

Per quanto attiene a questi processi, la celebrazione dell'udienza va subordinata all'applicazione delle linee guida in materia di videoconferenza per le udienze avanti il giudice di pace.

Conclusivamente, anche con riferimento a questi giudizi, si ritiene necessaria la trattazione, in quanto attività urgente, sia nel periodo antecedente al 15 aprile che in quello successivo.

3. La materia dei ricorsi per ingiunzione.

¹ cfr. in particolare Cass. Civ. Sez. VI, Sent. n. 26968 del 10.07-24.10.2018.

Per quanto attiene al procedimento monitorio, l'opportunità di non fermare tale servizio non è tanto in funzione dell'urgenza, ma quanto della necessità di evitare che alla ripresa l'Ufficio del Giudice di Pace, che non è dotato di sistema telematico, sia 'ingolfato' da un numero rilevante di ricorsi che attendevano di essere emessi o addirittura depositati.

Consentire la prosecuzione del servizio, con le cautele per la consegna dei provvedimenti mediante contingentamento, permetterebbe di ridurre l'impatto sull'attività della cancelleria alla ripresa dell'attività.

Inoltre, mantenere attivo il servizio del procedimento monitorio (sia nel periodo antecedente al 15 aprile che successivo) avrebbe l'ulteriore effetto proprio delle materie trattate dal Giudice di Pace di spostare il contenzioso di alcune cause (ad esempio pagamenti somma o compensazione pecuniaria) dal giudizio ordinario a quello di ingiunzione, alleggerendo il carico di lavoro della cancelleria alla ripresa.

4. I processi in corso.

Analoghe considerazioni vanno svolte per i procedimenti in corso che sono in via di conclusione in quanto rinviati per precisazione delle conclusioni e discussione.

Trattasi di procedimenti che possono essere 'incamerati' in questo periodo al fine di ridurre, alla ripresa, il numero di procedimenti gravanti sul ruolo dell'udienza.

Altrettanto è a dirsi per i processi con rinvio ex art. 320 c.p.c., ossia per la definitiva precisazione delle istanze istruttorie e conseguente decisione sulle stesse, *e per quelli ex artt. 6 e 7 D. L.vo n. 150/2011*.

In questo caso, per ridurre i tempi del processo e, conseguentemente per le finalità di cui al paragrafo n. 3, può consentirsi la celebrazione di queste udienze con rinvio al prossimo anno per l'eventuale assunzione dei mezzi istruttori

Anche per questi processi la celebrazione dell'udienza va subordinata all'applicazione delle linee guida in materia di videoconferenza per le udienze avanti il giudice di pace o qualora sia possibile la trattazione "cartolare" ai sensi della lett. h) del 7° comma dell'art. 83 D.L. n. 18/2020.

Lo scambio di memorie e documenti ex art. 320 c.p.c. avverrà in ogni caso cinque giorni prima dell'udienza.

PROCEDIMENTI PENALI

Dovranno essere rinviati a data successiva al *31 luglio* 2020. I Giudici di Pace sono autorizzati a disporre i rinvii sin dal momento in cui le presenti misure saranno esecutive.

PROVVEDIMENTI LIMITATIVI DELL'ACCESSO AL PUBBLICO (art. 83, comma 7°, lett. a, b e c)

- A) Dispone, fermo restando il provvedimento del 25.02.2020 in materia di accesso al pubblico scaglionato, che i responsabili delle cancellerie dei singoli uffici sono chiamati a far rispettare rigorosamente, che l'accesso del pubblico presso gli Uffici del Giudice di Pace delle sedi di Venezia, Chioggia, Dolo e San Donà di Piave sia consentito solo per richieste urgenti ed indifferibili;
- B) Dispone che i difensori possano richiedere in visione i fascicoli penali, esclusivamente per quei fascicoli non ricompresi nella previsione di rinvio di ufficio di cui al comma 1° D.L. 8 marzo 2020 n. 11, non prima di 15 gg dalla fissazione dell'udienza, mentre per i

fascicoli soggetti a rinvio di ufficio la richiesta potrà essere presentata non prima di gg. trenta dall'udienza di rinvio. La richiesta dovrà preferibilmente essere avanzata via pec alla cancelleria che comunicherà il giorno e l'ora per la visione dei fascicoli;

- C) Dispone che la richiesta di copia di sentenze e di altri provvedimenti civili e penali dovrà avvenire solo via pec, (gdp.veneziam@giustiziacert.it ; prot.gdp.dolo@giustiziacert.it; prot.gdp.chioggiam@giustiziacert.it; prot.gdp.sandonadipiave@giustiziacert.it) con risposta da parte della cancelleria che comunicherà sia l'importo della marca da bollo da corrispondere che la fascia oraria ed il giorno per la consegna;
- D) Dispone, ai sensi dell'art. 2 lett. b), D.L. n. 11/2020, la riduzione dell'orario di accesso al pubblico nelle cancellerie dalle ore 9,00 alle ore 11,00;
- E) *Autorizza la ripresa, a partire dal 3 giugno 2020, presso gli Uffici del Giudice di Pace delle sedi di Venezia, Chioggia, Dolo e San Donà di Piave del servizio relativo alle asseverazioni di perizia e traduzione ed agli atti di notorietà, previa fissazione di appuntamento da richiedere via pec, via peo o via telefonica;*
- F) Dispone, ad integrazione del proprio provvedimento in data 10.03.2020 prot. 693/2020 – U ed a integrazione del proprio provvedimento in data 25.02.2020 prot. 527/2020 – U che le parti depositino presso gli Uffici del Giudice di Pace del circondario gli atti introduttivi, sia nella forma del ricorso che in quella dell'atto di citazione, e quelli di costituzione via pec, (gdp.veneziam@giustiziacert.it ; prot.gdp.dolo@giustiziacert.it; prot.gdp.chioggiam@giustiziacert.it; prot.gdp.sandonadipiave@giustiziacert.it), da trasmettere, anche alla controparte limitatamente alla costituzione, comprensiva di tutti i documenti oggetto del deposito, con il medesimo mezzo, disponendo altresì che le parti, al momento della trattazione dell'udienza, provvedano al deposito della costituzione cartacea e dei documenti, allegando altresì le ricevute delle pec inviate e le marche da bollo relative ai contributi unificati qualora l'obbligo non sia stato assolto in via telematica;

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL GIUDICE DI PACE DI VENEZIA

Sono state emesse da questo Presidente, in assenza di dirigente amministrativo, le seguenti disposizioni in materia di lavoro agile presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Venezia (tenuto conto che gli altri uffici del circondario sono gestiti con personale comunale), che vanno confermate anche per il periodo dal 16 aprile 2020 al 30 giugno 2020:

Lette le direttive ministeriali che invitano ad utilizzare il "lavoro agile" in considerazione dell'emergenza sanitaria in atto e, in particolare, il DPCM 11 marzo 2020, che, all'art.1, n. 6), prevede che, fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche ind. eroga agli accordi individuali ed agli obblighi informativi di cui agli artt. Da 18 a 23 L. 22 maggio 2017 n. 81, ed individuano le attività indifferibili da rendere in presenza;

Lette la circolare del Ministero della Giustizia – Dipartimento per l'Organizzazione Giudiziaria in data 10.03.2020 nonché la direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2/2020 che stabilisce che le amministrazioni prevedono modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura;

Letta la direttiva del Ministero della Giustizia – Dipartimento per l'Organizzazione Giudiziaria, Direzione Generale del Personale e della Formazione in data 16.03.2020, che ha, tra l'altro, previsto “un'assoluta libertà di forme per il lavoro agile, che diventa la ordinaria modalità di svolgimento della prestazione del dipendente”;

Ritenuto che la predetta direttiva consente di valorizzare modalità pratiche – digitali o analogiche alternative all'accesso da remoto dei registri informatici ed agli applicativi pure già utilizzabili da remoto e, comunque, utilizzando al meglio la periodica presenza in ufficio, fortemente ridotta ma non eliminata del tutto;

Considerato che la tipologia di “lavoro agile” proposto appare confacente con l'interesse dell'amministrazione a garantire alcuni servizi pur nell'emergenza sanitaria in atto mentre in relazione alla qualifica della richiedente non appare necessario inserirla in un presidio;

Ritenuto, peraltro, in conformità alla delibera da ultimo citata, che appare necessario delineare la struttura e la composizione dei presidi attraverso un'idonea turnazione del personale ed in base alle concrete esigenze e peculiarità dell'Ufficio.

DISPONE

1. L'Ufficio del Giudice di Pace di Venezia garantirà comunque l'apertura per gli atti urgenti ed indifferibili (procedimenti in materia di convalida di espulsioni dal territorio nazionale, eventuale assistenza ai Giudici di Pace in tale materia o in materia di udienze relative a procedimenti per i quali sia intervenuta la dichiarazione di urgenza, ricezione di pec relative a procedimenti per i quali non sia intervenuta la sospensione dei termini e relative, in via subordinata, agli altri procedimenti, richieste oggettivamente urgenti, ricezione di atti provenienti da questa Presidenza, dalla Presidenza della Corte e dalla Procura della Repubblica, da altre A.,G., dal C.S.M. e dal Ministero della Giustizia e da altri Enti istituzionali, notifiche via pec relative a procedimenti urgenti, ,etc.) con l'organizzazione di turni in cui siano presenti non meno due persone, di cui almeno un assistente giudiziario e/o un cancelliere;
2. I turni saranno organizzati dal Cancelliere Esperto RADILRI che terrà conto, se possibile, delle preferenze manifestate da ciascun richiedente il lavoro agile, dandone comunicazione a questo Presidente;
3. Le turnazioni riguardanti la giornata di sabato rispetteranno l'attuale cadenza programmata;
4. Ognuna delle persone ammesse al lavoro agile garantirà durante l'orario di lavoro la reperibilità e sarà sempre raggiungibile a mezzo del telefono cellulare il cui numero sarà indicato all'Ufficio;
5. Qualora il lavoro svolto in modalità c.d. agile non potrà essere completato presso la propria abitazione, dovrà essere ultimato in ufficio;
6. Nel caso in cui il c.d. lavoro agile comporti la necessità di portare a casa fascicoli, il dipendente compilerà un elenco dei fascicoli da prelevare che sottoporrà al cancelliere responsabile dell'Ufficio che dovrà poi controllare che siano tutti riportati in ufficio e, quando farà rientro in ufficio potrà prelevare nuovi fascicoli solo dopo la consegna di quelli precedentemente prelevati ;
7. I dipendenti non ancora in possesso di modelli MG – AT che consentono la firma digitale e l'accesso ai programmi ministeriali da casa dovranno immediatamente attivarsi per la richiesta presso la Corte di Appello;
8. I dipendenti che non possono o non vogliono usufruire dello smart working dovranno presentare domanda per fruire di tutte le ferie residue e non ancora maturate nel 2019 e, in

caso contrario, sulla base della citata direttiva del 16 marzo 2020, potranno essere posti di ufficio in congedo ordinario per ferie entro il 30 aprile 2020

Tali disposizioni sono estese anche al personale, non dipendente dal Ministero della Giustizia, assegnato agli Uffici del Giudice di Pace di Chioggia, atteso che le modalità di lavoro agile sono state concordate con questo Presidente, con riserva di concordarle anche per quanto riguarda il personale degli Uffici del Giudice di Pace di Dolo e San Donà di Piave, atteso che, in questi ultimi due casi, le modalità di lavoro agile eventualmente disposte dalle Amministrazioni comunali interessate non sono state né comunicate né concordate con questa Presidenza, responsabile per legge dell'organizzazione dell'Ufficio.

ULTERIORI PROVVEDIMENTI DI CARATTERE SANITARIO CONCORDATI CON TUTTI I CAPI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DI VENEZIA

1) L'accesso, la circolazione, la permanenza nelle sedi degli Uffici giudiziari di Venezia, comprese le aule di udienza e dell'UNEP, sono consentiti solo a chi indossi una mascherina di tipo chirurgico ed abbia previamente igienizzato all'ingresso le mani, oppure i guanti ove indossati, mediante la soluzione idroalcolica ivi resa disponibile.

2) L'accesso è inoltre subordinato alla rilevazione della temperatura corporea, presso i varchi d'accesso, mediante l'utilizzo di termometri a distanza a raggi infrarossi a cura degli addetti alla vigilanza.

L'accesso è interdetto a chi presenti, dopo due misurazioni, temperatura corporea superiore ai 37,5°. La persona sarà invitata a contattare immediatamente il medico curante e ad attenersi a tutte le prescrizioni dell'autorità sanitaria, allontanandosi al più presto dalla sede giudiziaria.

Ove si tratti di difensore, perito, consulente tecnico, esperto, parte o testimone, questi ha facoltà di richiedere al personale di vigilanza di far intervenire un ufficiale di polizia giudiziaria al fine di far segnalare al cancelliere addetto il riscontrato impedimento a partecipare all'udienza. Sarà cura del cancelliere avvertire immediatamente il magistrato.

3) Vanno in ogni caso evitati i contatti fisici, mantenendo una distanza interpersonale di almeno un metro, sia in fase di accesso sia all'interno delle sedi giudiziarie.

4) Va evitato ogni assembramento e, in particolare, di soffermarsi nelle aree comuni e presso i distributori automatici di bevande e di alimenti, sostandovi per il tempo strettamente necessario alla loro erogazione ed evitando la compresenza di più persone nei pressi.

5) Si suggerisce l'utilizzo delle scale. In ogni caso gli ascensori vanno utilizzati da una sola persona per volta.

6) Si richiede a chiunque usi pulsantiere od oggetti destinati ad essere utilizzati da più persone di igienizzarli, prima e dopo l'uso, con l'apposita soluzione idroalcolica.

MONITORAGGIO

Ferma restando l'attivazione delle riunioni previste dall'art. 15, comma 1°, D. L. n. 273/1989, che prevede la fissazione di riunioni periodiche tra il Presidente del Tribunale, il Presidente dell'Ufficio GIP, il Dirigente della Cancelleria ed Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati "al fine di procedere ad un esame congiunto dell'andamento dei reciproci rapporti con particolare riferimento al flusso degli affari, allo scopo di prevenire la fissazione degli affari nelle diverse fasi processuali e segnalare le disfunzioni derivanti dalla normativa vigente o dalla sua concreta attuazione", è stata auspicata l'istituzione di un Tavolo tecnico, presieduto da questo Presidente salvo delega per le riunioni relative a specifici settori, e composto dal Procuratore della Repubblica, dal Dirigente amministrativo, dai Presidenti delle Sezioni Civili e Penali, dai Coordinatori dei Gruppi specializzati, dai componenti dell'Avvocatura designati dal Consiglio dell'Ordine, che si avvarrà anche dell'apporto delle Associazioni Forensi Specializzate, dalle Camere Civili e dalle Camere Penali, deputato, anche attraverso riunioni ristrette limitate a specifici settori, a monitorare l'andamento della c.d. fase due ed a formulare suggerimenti da valutare per tale fase e per quella successiva della ripresa

Riserva l'adozione di ulteriori misure organizzative nel caso di mutamento dell'attuale situazione di emergenza sanitaria o di eventuali modifiche normative, anche per consentire ulteriori trattazioni di processi..

Sono fatte salve le linee guida elaborate per la c.d. fase due in sede distrettuale per il settore della famiglia e per quello del lavoro.

Dispone che il presente provvedimento sia comunicato a tutti i Magistrati, professionali ed onorari, del Tribunale ed ai Giudici di Pace di Venezia, Chioggia, Dolo e San Donà di Piave, *alle Amministrazioni Comunali di Chioggia, Dolo e San Donà di Piave*, al Dirigente Amministrativo ed a tutto il Personale di Cancelleria del Tribunale e dei Giudici di Pace del Circondario, e sia trasmesso al Sig. Presidente della Corte di Appello di Venezia, al Sig. Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello, al sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia (anche perché curi la successiva diramazione ai sigg. Presidenti delle Camere Penali e Civili di Venezia e delle altre Associazioni Forensi), e sia inserito nel sito WEB di questo Tribunale sotto la voce "*Integrazione e Modifica delle Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica COVID-19 adottate dal Tribunale di Venezia per il periodo giugno - luglio 2020.*"

Venezia, 04.06.2020

Il Presidente del Tribunale
Salvatore Lagana
